

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI - RAEE (CER 200123*. 200135*-200136) PROVENIENTI DAL COMUNE DI LONGI, PRESSO L' IMPIANTO CARUTER SRL SITO IN CONTRADA SIRO' NEL COMUNE DI BROLO.

Il giorno _____ del mese di settembre dell'anno duemila ventiquattro (2024),

Tra

Il **Comune LONGI**, con sede in Via Roma, Provincia di Messina, C.F02810650834. nella persona del _____, d'ora in poi individuato come "Conferitore o Comune o Ente";

e

La società **Caruter srl**, con sede in Brolo, via Trento n. 159, Brolo, d'ora in poi indicata come "Piattaforma o Caruter";

PREMESSO CHE

- ✓ La Caruter srl è titolare della gestione di una piattaforma per l'attività di stoccaggio dei rifiuti differenziati, sito in c/da Siro' snc. nel Comune di Brolo, autorizzata a tale attività dalla Regione Sicilia con provvedimento DDS N. 1481 DEL 22/11/2023;
- ✓ È interesse del Comune di **LONGI** conferire i rifiuti differenziati, quali rifiuti Raee prodotti nel proprio ambito territoriale, a seguito di raccolta differenziata, tantoché è stata richiesta la disponibilità di potere conferire all'impianto di proprietà della Società Caruter srl sito in Brolo – C/da Siro'. e che quest'ultima si è resa disponibile al conferimento e smaltimento
- ✓ Il presente schema di convenzione assolve, pertanto, alla funzione di regolare, in via transitoria, i rapporti in essere fra le parti, nelle more della formalizzazione dell'iter procedurale previsto *ex legge* e funzionale alla stipula del contratto pubblico.

Tutto ciò premesso la Piattaforma e l'Ente ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Le premesse, ivi compresi gli atti ed i provvedimenti richiamati, costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

Il Comune di **LONGI** con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a conferire i rifiuti Raee provenienti dalla raccolta differenziata, , ai fini dello stoccaggio presso l'impianto autorizzato, nel rispetto della normativa vigente, per la quale, se non rispettata, la commissionaria è esonerata da ogni responsabilità.119 del D.Lgs. 267/00

Il Comune di **LONGI** delega la ditta CARUTER S.r.l. con sede in Brolo nella via Trento n. 159 quale centro di raccolta destinatario dei servizi di ritiro a sottoscrivere la convenzione operativa regolante i servizi di gestione RAEE, in nome e per proprio conto.

Art. 3 - Prezzo del Servizio

Il prezzo per lo smaltimento delle differenti tipologie di rifiuti differenziati oggetto della convenzione viene tra le parti concordato e riassunto nel seguente prospetto riepilogativo:

CER 200136	Conferimento gratuito con delega al CDCRAEE Costo selezione EURO 0,35/KG
CER 200123*	
CER 200135*	
Costo fir	Euro 3,00 cadauno

I prezzi concordati e suindicati sono al netto IVA e sono soggetti ad eventuali adeguamenti derivanti dalla variazione dei costi di smaltimento dei rifiuti trattati, di cui comunque la Piattaforma darà tempestiva comunicazione all'ente e costituisce causa di risoluzione della presente convenzione la loro mancata accettazione da parte del Comune.

In ordine ai rifiuti RAEE l'ente delega la ditta CARUTER S.r.l. a riscuotere e trattenere i corrispettivi riconosciuti dall'Accordo ANCI/CDC RAEE per il ritiro dei rifiuti conferiti per cui la Piattaforma emetterà fattura direttamente al CDCRAEE.

Art. 4 - Pagamenti e Fatturazione

La piattaforma comunicherà mensilmente all'ente l'attività di stoccaggio effettuato in ordine ai rifiuti oggetto della presente convenzione. La Caruter, ricevuto apposito CIG emesso dal Comune, emetterà fattura relativa allo stoccaggio mensilmente e allegnerà alla stessa il dettaglio dei rifiuti oggetto della convenzione. La fatturazione avverrà mensilmente in funzione delle quantità effettivamente conferite. Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'eventuale sospensione del servizio da parte del gestore e l'applicazione degli interessi legali vigenti, maggiorati del 3% in ragione annua.

In caso di sospensione l'ente esonera da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura la piattaforma per la mancata esecuzione del servizio.

Art. 5 – Obblighi e Responsabilità

La Piattaforma si impegna a ricevere i rifiuti conferiti dal Comune rifiuti, nella fattispecie Raee. Alcuna responsabilità può essere addebitata alla Piattaforma qualora il servizio non sia stato effettuato per causa di forza maggiore e/o da situazioni indipendenti alla volontà della società che non permettano lo stoccaggio dei rifiuti presso l'impianto di conferimento.

La Piattaforma avrà facoltà di recedere la presente convenzione nel caso di revoca delle autorizzazioni da parte delle autorità preposte, permanente indisponibilità degli impianti a cui devono essere affidati i rifiuti per proseguire il suo ciclo di smaltimento, nel caso di revoca della delega RAEE e per qualsiasi ulteriore causa senza che il committente possa pretendere alcunché a titolo di indennità o risarcimento danni o altro.

La piattaforma avrà facoltà di sospendere il servizio nel caso di indisponibilità temporanea per raggiunti limiti quantitativi, per mancato pagamento dei corrispettivi dovuti nonché per qualsiasi causa che renda temporaneamente non espletabile il servizio.

In entrambi i suddetti casi l'ente esonera da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura la piattaforma per la mancata esecuzione del servizio.

Art. 6 - Obblighi e Responsabilità del Comune

Con la stipula della presente convenzione il comune di **LONGI** si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento dei rifiuti conferiti con le modalità, ai prezzi concordati e nei termini di cui ai precedenti art. 3 e 4.

Art. 7 – Orari di Conferimento

L'impianto resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 13:00 esclusi i festivi. Eventuali variazioni degli orari di apertura

saranno comunicate con largo anticipo dall'impianto.

Al di fuori degli orari su riportati è fatto divieto all'ente di conferire in impianto ed in tali circostanze alcuna responsabilità può essere mossa alla Piattaforma per il mancato conferimento.

Art. 8 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 1 dalla data di sottoscrizione della presente.

La Piattaforma ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione dando formale preavviso all'ente almeno 30 giorni calendariali prima.

È facoltà dell'ente rinnovare la presente convenzione ai medesimi patti e condizioni, per la durata equivalente già pattuita, purché né dia formale comunicazione a mezzo pec almeno 5 gg. prima dell'originaria scadenza.

Art. 9 – Accettazione della convenzione

Le parti dichiarano che le singole voci sono state concordate fra le stesse e che vengono accettate espressamente con la sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 10 – Obbligo di analisi merceologica sui rifiuti conferiti

Le parti concordano sin d'ora, in ottemperanza a quanto prescritto nell'Art. 188 comma 1 del D. Lvo 152/2006, che così recita... "1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvede direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste", che sarà a cura e a carico del Comune contraente effettuare le analisi merceologiche dei rifiuti con cadenza annuale, inoltre, lo stesso dovrà comunicare anticipatamente con un preavviso minimo di 7 giorni, le date delle singole analisi merceologiche al fine di potere fare presenziare un tecnico di propria fiducia a tutela e garanzia dell'operato di questa ditta.

Art. 11 – Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto rimane devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Patti., con esclusione di qualsivoglia possibile foro concorrente. Tale concessione non può essere derogata nemmeno per ragioni di connessione, litispendenza o continenza di cause.

Letto, approvato e sottoscritto

LONGI, li _____

Per il Comune di LONGI _____

Per la Piattaforma

L'Amministratore Unico Caruter srl _____

COMUNE DI LONGI C_E674 - - 1 - 2024-09-04 - 0007908